



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 160/18
Lussemburgo, 25 ottobre 2018

Sentenza nella causa C-331/17
Martina Sciotto / Fondazione Teatro dell'Opera di Roma

I lavoratori del settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche non possono essere esclusi dalla tutela contro l'abuso dei contratti di lavoro a tempo determinato

La sig.ra Martina Sciotto è stata impiegata dal 2007 al 2011 come ballerina di fila dalla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma in forza di plurimi contratti a tempo determinato. Nel 2012, ella ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare l'illegittimità dei termini apposti in detti contratti e di convertire il suo rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato.

Nel 2013 il Tribunale di Roma ha respinto tale ricorso per il motivo che la disciplina nazionale specifica applicabile alle fondazioni lirico-sinfoniche esclude l'applicazione a queste ultime delle norme che disciplinano i contratti di lavoro di diritto comune e osta, pertanto, alla conversione dei contratti di lavoro conclusi da tali fondazioni in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La Corte d'appello di Roma, investita della controversia in appello, chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione¹ osti a una **normativa nazionale che esclude il settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche dall'ambito di applicazione delle norme generali di diritto del lavoro** che sanzionano il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa.

Con la sua sentenza odierna, la Corte dichiara che **l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta a una siffatta normativa nazionale, qualora non esista nello Stato membro nessun'altra sanzione effettiva degli abusi accertati in tale settore.**

La Corte ricorda che l'accordo quadro prevede misure minime tese ad evitare la precarizzazione dei lavoratori dipendenti². Gli Stati membri devono, così, adottare almeno una delle misure preventive previste dall'accordo quadro³ e dispongono al contempo, a tale riguardo, di un margine di discrezionalità e della facoltà di tener conto delle esigenze particolari di settori di attività specifici e/o di talune categorie di lavoratori⁴.

La Corte constata che dal fascicolo risulta che la normativa italiana nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche non prevede nessuno dei limiti di cui all'accordo quadro riguardo alla durata massima totale di tali contratti o al numero di rinnovi degli stessi. Inoltre, non sembra

¹ Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l'«accordo quadro»), che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

² Sentenze della Corte del 4 luglio 2006, Adeneler e a. ([C-212/04](#), v. anche comunicato stampa n. [54/06](#)), del 26 novembre 2014, Mascolo e a. (cause riunite [C-22/13 e a.](#), v. anche comunicato stampa n. [161/14](#)), nonché del 7 marzo 2018, Santoro ([C-494/16](#)).

³ L'accordo quadro impone agli Stati membri di prevedere almeno una delle seguenti misure: l'indicazione delle ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo dei contratti ovvero la determinazione della durata massima totale dei contratti o del numero dei loro rinnovi. Peraltro, al fine di garantire la piena efficacia dell'accordo quadro, una misura sanzionatoria deve essere applicata in caso di utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato. Tale misura deve essere proporzionata, effettiva e dissuasiva.

⁴ Sentenza della Corte del 26 febbraio 2015, Commissione / Lussemburgo ([C-238/14](#), v. anche comunicato stampa n. [21/15](#)).

neanche che il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato in tale settore sia giustificato da una ragione obiettiva. A tale riguardo, la Corte osserva che:

- il carattere pubblico delle fondazioni lirico-sinfoniche non incide sulla tutela dei lavoratori in base all'accordo quadro, giacché quest'ultimo è applicabile a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro;
- il fatto che l'Italia abbia tradizionalmente utilizzato contratti a tempo determinato nel settore specifico non esime tale Stato dal rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo quadro;
- dal fascicolo non risulta che vi sia una ragione per la quale gli obiettivi di sviluppo della cultura italiana e di salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano richiedano che i datori di lavoro del settore culturale e artistico assumano personale a tempo determinato;
- dal fascicolo non risulta che esigenze provvisorie del datore di lavoro giustificano il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato. Al contrario, sembra che la sig.ra Sciotto sia stata assunta, per vari anni, per l'espletamento di compiti sempre analoghi e quindi per necessità della programmazione ordinaria (circostanza che i giudici nazionali dovranno verificare);
- le considerazioni di bilancio non possono giustificare l'assenza di qualsiasi misura di prevenzione del ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato;
- dal fascicolo non risulta che il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato risponda all'esigenza di sostituire personale in attesa dell'esito di procedure di concorso, organizzate al fine di assumere lavoratori a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda le sanzioni per l'abuso dei contratti a tempo determinato, la Corte osserva che l'accordo quadro non stabilisce un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la **trasformazione in un contratto a tempo indeterminato**. Tuttavia, **quando la normativa nazionale vieta tale tipo di sanzione in un settore specifico** (nella fattispecie, quello delle fondazioni lirico-sinfoniche), **occorre che vi sia, nel medesimo settore, un'altra misura effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare, l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato**. Spetta ai giudici nazionali verificare se una siffatta misura esista nell'ordinamento giuridico interno⁵ e se essa abbia un **carattere sufficientemente effettivo, dissuasivo e proporzionato** per garantire l'applicazione dell'accordo quadro.

La Corte sottolinea che, se i giudici nazionali dovessero constatare l'inesistenza di una qualsiasi altra misura effettiva nella normativa nazionale per evitare e sanzionare gli abusi nei confronti del personale del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, essi avrebbero comunque **l'obbligo d'interpretare il diritto interno, nei limiti del possibile, in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, ad esempio applicando la sanzione prevista dalle norme generali di diritto del lavoro e consistente nel convertire automaticamente un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato** qualora il rapporto di lavoro perduri oltre una data precisa.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106

⁵ Il governo italiano ha invocato al riguardo, a titolo di misura effettiva, la responsabilità dei dirigenti.

